



CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 3 DEL 22 GENNAIO 2021

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **INVIO ALL'8 FEBBRAIO INVIO DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA**

Accolta la richiesta degli interessi con spostamento del termine per l'invio dal 1 all'8 febbraio;

Pagina 6

■ **REGISTRATORE TELEMATICO: GLI OBBLIGHI DEL 2021**

Dallo scorso 1.1.2021 anche i soggetti con volume d'affari non superiore a 400.000 € devono dotarsi di Registratore Telematico (RT) per trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri. Entro il 31.03.2021 è previsto inoltre l'adeguamento al nuovo tracciato dei dati dei corrispettivi giornalieri "Tipi dati per i corrispettivi - versione 7.0". Facciamo brevemente il quadro della situazione.

Pagina 10

■ **CORONAVIRUS: DPCM DEL 14.01.2021**

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica da Coronavirus, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un nuovo decreto, sostitutivo del precedente Dpcm del 3.12.2020, con cui entrano in vigore nuove misure restrittive, sempre differenziate in base alle Regioni. Le nuove misure sono in vigore dal 16.01.2021 fino al 5.3.2021.

Pagina 16

■ **CREDITO DI IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE**

Verifichiamo la disposizione contenuta nella Legge di Stabilità;

Pagina 32

■ **GLI INTERESSI LEGALI DIMINUISCONO ULTERIORMENTE DAL 1° GENNAIO 2021**

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11 dicembre 2020, il tasso di interesse legale è stato abbassato allo 0,01%, ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

Fino al 31.12.2020 resta valida la misura dello 0,05%.

Pagina 34

AGGIORNAMENTO

- **IL MANCATO PAGAMENTO DEL BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE**

VEDIAMO QUALI SIANO LE SANZIONI RELATIVE ALL'OMESSO PAGAMENTO PERIODICO DEL BOLLO DOVUTO IN SEGUITO ALL'EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE.

Pagina 36

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 38

IL GIUDICE HA SENTENZIATO

- **PRONUNCE DELLA SETTIMANA**

Pagina 41

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 22.01.2021 AL 05.02.2021**

Pagina 44

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Con **Comunicato stampa del 15 gennaio 2021** l'Agenzia delle Entrate informa che sono disponibili on line con le relative istruzioni, le versioni definitive di: **Modello 730, Certificazione unica, Modello Iva, Modello 770**. Si evidenziano di seguito alcune novità.

- ◆ **Nel 730:** il Superbonus al 110%, il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente, la detrazione per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza Covid-19.
- ◆ **Il modello Iva da presentare entro il 30 aprile** reca modifiche in tema di beni anti-Covid e semplificazioni in materia di dichiarazioni d'intento.
- ◆ **La nuova CU 2021, Certificazione Unica da trasmettere entro il 16 marzo** tiene conto delle novità a sostegno del lavoro e del premio previsto dal decreto Cura Italia per i lavoratori dipendenti che hanno prestato la propria attività nel mese di marzo 2020.
- ◆ **Il modello 770/2021 da trasmettere entro il 31 ottobre**, contiene nuove informazioni sul credito derivante dall'erogazione del trattamento integrativo e delle somme premiali per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020 nonché in caso di restituzione di somme non spettanti al datore di lavoro. Sono aggiornate le istruzioni sull'erogazione dei dividendi distribuiti alle società semplici e nei prospetti riepilogativi sono inseriti nuovi codici per la gestione della tardività dei versamenti, come mezzo di contrasto all'emergenza Covid.

Sospensione cartelle prorogata al 31.01 e Rottamazione al 1° marzo: faq aggiornate

Mini proroga al 31 gennaio 2021 del termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione precedentemente fissato al 31 dicembre 2020. Lo ha previsto il Decreto-legge n. 3/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021.

Ricordiamo anche che recentemente il **Decreto Ristori-quater** (DL n. 157/2020) è intervenuto sui termini di scadenza della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" e "Definizione agevolata delle risorse UE", prevedendo il differimento al 1° marzo 2021 del termine di pagamento delle rate 2020. A seguito di questi ultimi provvedimenti, sono state aggiornate le risposte alle domande più frequenti (Faq) al 20 gennaio 2021, per fornire alcuni chiarimenti ai contribuenti.

Rimborso IVA per note di variazione su procedure concorsuali chiuse

L'Agenzia delle Entrate, con **la Risposta a interpello n. 593 del 15 dicembre 2020** ha precisato che, ai fini dell'infruttuosità della procedura fallimentare e dell'emissione della nota di variazione IVA ex art. 26 c. 2 DPR 633/72, occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale o, in mancanza, alla scadenza del termine per proporre reclamo al decreto di chiusura del fallimento. **La nota di credito deve essere emessa (e l'Iva**

detratta) entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto. Se la nota di variazione non è emessa in questi stretti termini, il diritto al recupero di quell'IVA non può più essere esercitato.

Processo tributario: modalità da remoto fino al 30 aprile

L'art. 27 del **Decreto Ristori** aveva stabilito che fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19 e ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti allo stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati, **nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio da remoto è autorizzato con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria.** Tale disposizione viene automaticamente prorogata fino al 30 aprile vista la modifica apportata dal DL n 2 del 14 gennaio alla data di cessazione dello stato di emergenza. Si ricorda che la segreteria della commissione deve comunicare alle parti almeno tre giorni prima della trattazione l'ora e le modalità di collegamento.

Rimborso accise sul gasolio da autotrazione IV trimestre 2020: istanze fino al 1° febbraio

Il prossimo 1° febbraio 2021 scade il termine per l'invio della dichiarazione, da parte delle imprese di autotrasporto, necessaria alla fruizione del beneficio fiscale relativamente ai consumi di carburante effettuati tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2020. Lo comunica l'Agenzia delle Dogane con Nota del 29.12.2020 n. 485862. Sul sito Internet, all'indirizzo www.adm.gov.it (Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre2020) è disponibile il software aggiornato. Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale, si ricorda che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea deve essere riprodotto su supporto informatico da consegnare unitamente alla dichiarazione. La misura del beneficio riconoscibile è pari a euro 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2020.

Comunicazione dati sanitari 2021 del Medico competente sospesa

Con un comunicato del 19 gennaio 2021 INAIL informa che l'obbligo di invio della consueta comunicazione annuale dei dati sanitari dei dipendenti con Allegato 3 B, a carico dei medici competenti viene sospeso per tutto il 2021. Lo prevede una circolare del Ministero della Salute del 14 gennaio 2021 (prot.1330) che spiega: "*alla luce del carico di lavoro dei medici competenti, della difficoltà della situazione legata alla gestione dell'emergenza COVID-19, della peculiarità operativa della sorveglianza sanitaria periodica in questa fase pandemica, si ritiene opportuno sospendere l'invio dell'allegato 3B per tutto il 2021*".

Bonus pubblicità: dichiarazione sostitutiva entro l'8 febbraio

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che hanno presentato entro il 30.09.2020 la comunicazione per l'accesso al **credito d'imposta pubblicità 2020**, potranno **inviare la dichiarazione sostitutiva degli investimenti** effettivamente realizzati **nel 2020**, dall'8 gennaio **all'8 febbraio 2021**, in luogo del periodo ordinario 01.01.2021 - 31.01.2021. I nuovi termini sono validi per **il solo anno 2020**. Vanno utilizzati i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Cassa integrazione artigiani: proroga iscrizione FSBA al 1° gennaio 2022

In materia di trattamenti di integrazione salariale per COVID, il Tribunale amministrativo del Lazio si era espresso in una sentenza del 24 dicembre 2020 affermando che è illegittima la richiesta di iscrizione con conseguente obbligo contributivo, deliberata dal Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato per le aziende che vogliono ottenere l'erogazione degli ammortizzatori sociali per Covid 19, previsti dal DL Cura Italia e successivi decreti emergenziali. L'iscrizione andrebbe intesa come obbligatoria solo come procedura informatica per l'accesso alla piattaforma di gestione.

Ora il Fondo bilaterale per l'artigianato, con un comunicato sul proprio sito datato 15 gennaio, dà una sua interpretazione della sentenza, opposta a quella dell'INPS, e ribadisce la necessità di iscrizione e anche l'obbligo di contribuzione, ma annuncia anche la dilazione della scadenza del 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022.

Cassa integrazione straordinaria fino al 30 aprile 2021

Accesso all'integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale da Covid-19 fino a fine emergenza (attualmente fissato al 30 aprile 2021). Questa la previsione del **decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 2021**, riguardante le **modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale in relazione alla pandemia da Covid 19**.

Il decreto prevede che **fino al termine dell'emergenza epidemiologica, ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale** conseguente all'evento improvviso ed imprevisto della pandemia da COVID-19, esterno alla gestione aziendale, **le richieste di accesso a questa fattispecie di ammortizzatore saranno valutate**, ferma restando la salvaguardia occupazionale, **con i seguenti criteri:**

- ◆ **in riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all'attività produttiva.**
- ◆ **anche in assenza del piano di risanamento**
- ◆ **con sospensioni anche in deroga al limite dell'80% delle ore lavorabili in ciascuna unità produttiva.**

Oggetto: Invio dati Sistema Tessera Sanitaria: scadenza all'8 febbraio

Slitta dal 1 all'8 febbraio il termine ultimo per inviare i dati delle spese sanitarie e dei rimborsi relativi al 2020 alla Sistema Tessera Sanitaria. E' quanto deciso dall'Agenzia delle entrate che ha ascoltato le lamentele degli ultimi giorni in merito ai disservizi del sistema. Tali dati servono per la predisposizione della dichiarazione dei redditi e, contestualmente, con un provvedimento, sono slittati in avanti anche i termini per l'utilizzo dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate e per esercitare l'opposizione a tale utilizzo.

Dopo le lamentele giunte da molti operatori in merito ai disservizi, dei giorni scorsi, del portale del Sistema Tessera Sanitaria, arriva la tanto sospirata proroga dell'invio dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi dell'anno 2020.

Infatti, la scadenza fissata al 1° febbraio (in realtà si trattava del 31 gennaio, ma, quest'anno, cade di domenica), **slitta di 8 giorni** e, pertanto, viene posticipata **all'8 febbraio**.

E' quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dall'Agenzia delle entrate nella serata del 21 gennaio, emanato contestualmente ad un provvedimento che fa slittare anche i termini per l'utilizzo dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate e per **l'esercizio dell'opposizione** a tale utilizzo da parte dei cittadini.

Ma andiamo per ordine e partiamo dalla prima proroga, ovvero, quella dell'invio dei dati.

Come funziona il Sistema Tessera Sanitaria

Per consentire all'Agenzia delle entrate di elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata, il Sistema Tessera Sanitaria raccoglie i dati relativi:

- a) alle **spese sanitarie** sostenute nel periodo d'imposta precedente;
- b) ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

Sono interessate all'adempimento le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, le parafarmacie, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi, degli odontoiatri, degli infermieri, degli psicologi, ostetriche, radiologi e tecnici di radiologia medica, gli ottici.

Inoltre, sono obbligati all'invio anche molte altre professioni sanitarie.

Una importante **novità** di quest'anno riguarda la tipologia di dati che devono essere inviati.

Infatti, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati comprensivi dell'indicazione delle **modalità di pagamento** delle spese sanitarie (art. 1, comma 679, Legge n. 160/2019¹).

Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione sopra indicate (i.e. spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale).

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati comprensivi, oltre che dei dati di cui sopra, anche dei seguenti ulteriori dati:

- a) tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;
- b) aliquota ovvero natura IVA della singola operazione;
- c) indicazione dell'esercizio dell'opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l'opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l'indicazione del codice fiscale dell'assistito.

Infine per quanto riguarda la tempistica, come detto, il termine ultimo per l'invio dei dati è fissato al 31 gennaio.

Quest'anno, a causa anche dei disservizi registrati nei giorni scorsi dal portale STS, è stato concesso un ulteriore intervallo temporale di 8 giorni per completare la trasmissione dei dati.

Pertanto, il termine ultimo **slitta all'8 febbraio 2021**.

Un'ultima annotazione riguarda sempre la tempistica: si ricorda che a partire dalla trasmissione dei dati 2021, la cadenza passa da annuale a **mensile**. Ciò significa che, se non interviene una modifica, nel 2021 si dovranno effettuare 12 trasmissioni dei dati, ciascuna per ogni mese dell'anno.

¹ 679. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Utilizzo dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate

Affinché l'Agenzia delle entrate possa utilizzare i dati per la predisposizione della dichiarazione precompilata, occorre che il Sistema Tessera Sanitaria metta a disposizione della stessa i dati ricevuti.

In particolare, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all'accesso esclusivo dell'Agenzia delle entrate i **dati aggregati** per tipologia di spesa, ad esclusione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie per le quali risulta effettuato il pagamento con strumenti non tracciabili, per le spese veterinarie e per le spese sanitarie diverse da quelle escluse dall'obbligo di pagamento con strumenti tracciabili (possono essere pagate in contanti, come detto sopra, le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al SSN).

Con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 21 gennaio 2021, il termine per rendere disponibili i dati del 2020 è stato fissato al **16 marzo 2021**.

Opposizione all'utilizzo dei dati

I dati resi disponibili all'Agenzia delle entrate non comprendono le spese sanitarie e i rimborsi per i quali l'assistito abbia manifestato l'opposizione.

Infatti, è possibile, per il cittadino, **opporsi** all'utilizzo dei propri dati, attraverso due modalità:

- accedendo **direttamente al sistema TS**: con questa modalità, è possibile consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata
- **comunicando all'Agenzia delle Entrate** tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.

Il provvedimento interviene anche sui termini per effettuare tale opposizione.

Infatti, l'opposizione può essere effettuata:

- **dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021** (rispetto all'originario lasso temporale dal 9 febbraio all'8 marzo 2021) per l'accesso diretto al sistema TS;
- **dal 1° ottobre 2020 all'8 febbraio 2021** (rispetto al termine originario del 31 gennaio 2021), per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Un'ultima annotazione riguarda le modalità per comunicare all'Agenzia delle entrate l'opposizione.

E' possibile farlo in tre distinti modi e cioè:

- inviare una **e-mail** all'indirizzo di posta elettronica opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it ;

- **telefonare** al Centro di assistenza multicanale dell' Agenzia delle Entrate mediante l' utilizzo dei numeri 800.909.696 - 0696668907 (da cellulare) - +39 0696668933 (da estero);
- **recarsi personalmente** presso un qualsiasi ufficio territoriale dell' Agenzia delle Entrate e consegnare l' apposito Modello di richiesta di opposizione.

In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità.

[Agenzia delle entrate, provvedimento 21 gennaio 2021](#)

[Agenzia delle entrate, provvedimento 21 gennaio 2021](#)

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: REGISTRATORE TELEMATICO: GLI OBBLIGHI DEL 2021

Dallo scorso **1.1.2021** anche i soggetti con volume d'affari non superiore a 400.000 € devono dotarsi di **Registratore Telematico (RT)** per trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri. Entro il 31.03.2021 è previsto inoltre l' adeguamento al **nuovo tracciato** dei dati dei corrispettivi giornalieri "Tipi dati per i corrispettivi - versione 7.0". Facciamo brevemente il quadro della situazione.

REGISTRATORE TELEMATICO: GLI OBBLIGHI DEL 2021	
INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI	<p>Come noto dal 1° luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici.</p> <p>Più precisamente tale obbligo è decorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dal 1° luglio 2019 per soggetti con volume d'affari (2018) superiore a 400.000 €; ◆ dal 1° gennaio 2021 per i soggetti con volume d'affari (2018) non superiore a 400.000 €. <p>Durante il "periodo transitorio" dal 1.1.2020 al 31.12.2020 era stata prevista la non applicazione delle sanzioni se la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri avveniva entro il mese successivo a quello di effettuazione dell' operazione.</p>

	<p>Era, dunque, prevista la possibilità di continuare ad emettere scontrini o ricevute fiscali per registrare i corrispettivi² e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal Provvedimento 4 luglio 2019.</p> <p>In base al citato Provvedimento la trasmissione telematica dei corrispettivi, nel periodo transitorio, poteva essere effettuata utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ uno dei servizi online messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" (servizio di upload e servizio web di digitazione dei dati); ◆ il servizio "web service" fruibile tramite protocollo HTTP o SFTP. 								
<p>CERTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DAL 1/1/2021</p>	<p>Dal 1° gennaio 2021 anche i soggetti con volume d'affari inferiore o uguale a 400.000€ risultano, quindi, obbligati al memorizzare elettronicamente e a trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri.</p> <p>Tali soggetti devono documentare³ le cessioni e prestazioni effettuate con un documento commerciale salvo che non sia emessa la fattura (o la fattura semplificata).</p> <p>Al pari di quanto avveniva per lo scontrino/ricevuta fiscale, il documento è sempre esente dall'imposta di bollo (anche laddove superi l'importo di €. 77,47 senza che sia applicata l'Iva).</p> <table border="1" data-bbox="454 1153 1396 1635"> <thead> <tr> <th>CONTENUTO ESSENZIALE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>data e ora di emissione</td> </tr> <tr> <td>numero progressivo</td> </tr> <tr> <td>Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente</td> </tr> <tr> <td>numero di partita IVA dell'emittente</td> </tr> <tr> <td>ubicazione dell'esercizio</td> </tr> <tr> <td>descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; (per i medicinali la descrizione può essere sostituita dal numero di autorizzazione alla messa in commercio AIC);</td> </tr> <tr> <td>ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato</td> </tr> </tbody> </table> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate la descrizione del bene ceduto/servizio reso può essere sintetica ma deve essere sufficiente a identificare il servizio o il bene. A titolo di esempio, nel caso di ristorazione è sufficiente riportare la</p>	CONTENUTO ESSENZIALE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE	data e ora di emissione	numero progressivo	Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente	numero di partita IVA dell'emittente	ubicazione dell'esercizio	descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; (per i medicinali la descrizione può essere sostituita dal numero di autorizzazione alla messa in commercio AIC);	ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato
CONTENUTO ESSENZIALE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE									
data e ora di emissione									
numero progressivo									
Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente									
numero di partita IVA dell'emittente									
ubicazione dell'esercizio									
descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; (per i medicinali la descrizione può essere sostituita dal numero di autorizzazione alla messa in commercio AIC);									
ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato									

² ai sensi dell'articolo 24, D.P.R. n. 633/1972 (Registro dei corrispettivi)

³ art. 1 DM 7/12/2016, attuativo dell'art. 2 D.lgs. 127/2015

	<p>descrizione "primo, secondo, dolce" ovvero "pasto completo".</p> <p>Il documento commerciale per essere valido ai fini fiscali deve contenere anche il C.F. o il numero di partita IVA dell'acquirente. L'emissione è obbligatoria se è richiesta dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.</p> <p>L'emissione del documento commerciale deve essere correlata "all'esecuzione dell'operazione, da non intendersi, tuttavia, come effettuazione della stessa ai fini IVA" (cioè il momento in cui l'Iva risulta a debito).</p>
<p>TRASMISSIONE TELEMATICA DAL 1° GENNAIO 2021</p>	<p>Dal 1° gennaio 2021 i suddetti soggetti sono, quindi, obbligati a dotarsi di Registratore Telematico per la trasmissione telematica dei corrispettivi.</p> <p>In alternativa, tali soggetti possono utilizzare la procedura web "documento commerciale online" presente nel portale Fatture e corrispettivi del sito dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Da tale data risulta terminato il c.d. "periodo transitorio" di conseguenza i soggetti devono trasmettere i dati dei corrispettivi entro 12 giorni dalla chiusura giornaliera e non più entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.</p>
<p>SANZIONI</p>	<p>La mancata memorizzazione o trasmissione, o l'invio di dati incompleti o non rispondenti al vero, comportano l'applicazione delle sanzioni pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 500 euro; ◆ chiusura temporanea dell'esercizio nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all'interno di un quinquennio⁴. <p>Le sanzioni sono escluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ fino al 31 dicembre 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro, ◆ fino al 31 dicembre 2020 per gli altri; <p>se l'operatore, avendo liquidato correttamente l'imposta, ha inviato i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.</p> <p>Memorizzazione e trasmissione costituiscono un unico adempimento ai fini dell'esatta documentazione dell'operazione e dei relativi corrispettivi e dunque la mancanza di uno solo di essi comporta l'applicazione della sanzione.</p> <p>Quindi, il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non</p>

⁴ articolo 2, comma 6, del Dlgs n. 127/2015

	<p>segue la trasmissione è sanzionabile come lo è pure colui che dopo una memorizzazione infedele ha inviato regolarmente i dati.</p> <p>Per omissione si intende anche il mancato rispetto dei termini previsti per la memorizzazione e/o l'invio dei dati, i quali devono ritenersi essenziali.</p>
<p style="text-align: center;">NUOVO TRACCIATO RINVIATO AL 1° APRILE 2021</p>	<p>Altra novità che decorre dal 2021 è l'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato dei dati dei corrispettivi giornalieri.</p> <p>Inizialmente il Provvedimento 20 dicembre 2019, con l'aggiunta del paragrafo 4.2 al Provvedimento 28 ottobre 2016, aveva stabilito che dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020 era possibile trasmettere i dati dei corrispettivi secondo le specifiche previste dall'Allegato denominato "Tipi dati per i corrispettivi – versione 6.0 – novembre 2017" o in alternativa, secondo le specifiche previste dall'Allegato denominato "Tipi dati per i corrispettivi" – versione 7.0 – marzo 2020".</p> <p>Successivamente il Provvedimento 30 giugno 2020, modificando il paragrafo 4.2, aveva previsto che fino al 31 dicembre 2020 era possibile trasmettere i dati dei corrispettivi in base alle specifiche sopra elencate mentre dal 1° gennaio 2021 i dati dei corrispettivi avrebbero dovuto essere trasmessi esclusivamente nel rispetto del nuovo Allegato "Tipi Dati Corrispettivi" (versione 7.0 – giugno 2020).</p> <p>Ciò comportava la necessità di procedere con l'aggiornamento dei RT affinché tramite gli stessi la memorizzazione e l'invio telematico dei dati avvenisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nel rispetto delle nuove disposizioni ◆ in base a quanto disposto dalla ver. 7.0 del tracciato telematico. <p>In particolare, si rammenta che le modifiche apportate consentono una più corretta e completa elaborazione dei dati e risolvono alcune delle criticità riscontrate (ad esempio, i corrispettivi non riscossi che confluiscono nell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri senza differenziazione tra quanto incassato e non incassato)</p> <p>Ora l'Agenzia delle Entrate a seguito del perdurare della situazione emergenziale COVID-19 e "recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria" ha modificato ulteriormente il paragrafo 4.2, così con il Provvedimento 23 dicembre 2020 ha previsto la proroga dal 1° gennaio al 1° aprile 2021 della data di avvio dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato - versione 7.0 - e del conseguente adeguamento dei Registratori Telematici.</p> <p>Fino al 31 marzo 2021 sarà quindi possibile trasmettere i dati utilizzando la precedente versione 6.0.</p>

	<p>Contestualmente è stato adeguato al 31.3.2021 il termine entro il quale i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello di RT già approvato dall'Agenzia delle Entrate.</p> <table border="1" data-bbox="475 369 1369 564"> <thead> <tr> <th colspan="2">OBBLIGO NUOVO TRACCIATO DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Proroga</td> <td>Dal 1.1.2021</td> </tr> <tr> <td>Al 01.04.2021</td> </tr> </tbody> </table>	OBBLIGO NUOVO TRACCIATO DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI		Proroga	Dal 1.1.2021	Al 01.04.2021	
OBBLIGO NUOVO TRACCIATO DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI							
Proroga	Dal 1.1.2021						
	Al 01.04.2021						
<p>INVIO DEI DATI AL STS TRAMITE REGISTRATORE TELEMATICO</p>	<p>Fra i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ve ne sono alcuni che sono interessati dall'adempimento della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.</p> <p>Si pensi, a titolo esemplificativo, alle farmacie, alle parafarmacie o ai negozi di ottica.</p> <p>A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Rilancio⁵, dal 1° gennaio 2021 (e non più dal 1° luglio 2020), i suddetti soggetti dovevano adempiere all'obbligo di invio telematico esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria attraverso il Registratore Telematico.</p> <p>Il Decreto Rilancio aveva quindi prorogato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al 1° gennaio 2021 ◆ il termine di adeguamento degli RT per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. <p>Ora il c.d. "Decreto Milleproroghe"⁶, intervenendo ancora sul tema ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ prorogato al 1° gennaio 2022 ◆ il termine entro il quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria devono dotarsi di Registratori Telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri <table border="1" data-bbox="411 1541 1407 1816"> <thead> <tr> <th colspan="2">SOGGETTI CHE INVIANO I DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Possano adempiere all'obbligo di memorizzazione e di invio telematico mediante invio dei dati di tutti i corrispettivi al STS</td> <td>Devono adempiere all'obbligo di memorizzazione e di invio telematico mediante invio dei dati di tutti i corrispettivi al STS</td> </tr> <tr> <td>fino al 31.12.2021</td> <td>dal 1/1/2022</td> </tr> </tbody> </table>	SOGGETTI CHE INVIANO I DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA		Possano adempiere all'obbligo di memorizzazione e di invio telematico mediante invio dei dati di tutti i corrispettivi al STS	Devono adempiere all'obbligo di memorizzazione e di invio telematico mediante invio dei dati di tutti i corrispettivi al STS	fino al 31.12.2021	dal 1/1/2022
SOGGETTI CHE INVIANO I DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA							
Possano adempiere all'obbligo di memorizzazione e di invio telematico mediante invio dei dati di tutti i corrispettivi al STS	Devono adempiere all'obbligo di memorizzazione e di invio telematico mediante invio dei dati di tutti i corrispettivi al STS						
fino al 31.12.2021	dal 1/1/2022						

⁵ comma 2, art. 140, D.L. 34/2020 modifica il comma 6-quater, articolo 2, D.Lgs. n. 127/2015

⁶ all'art. 3, comma 5, D.L. n. 183/2020

	Facoltà di utilizzo del Registratore Telematico	Obbligo di utilizzo del Registratore Telematico
	<p>Gli esercenti che già utilizzano i Registratori telematici per la trasmissione al sistema TS devono procedere alla configurazione del proprio dispositivo affinché i dati vengano trasmessi, in via esclusiva, al suddetto Sistema Tessera Sanitaria.</p> <p>Essi possono classificare i registratori telematici</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ accedendo al portale "Fatture e Corrispettivi", ◆ scegliendo, nella sezione "Gestore ed Esercente", la funzione "Classificazione dispositivi" ◆ effettuando l'upload di un file (formato csv) contenente il numero di matricola e la classificazione scelta per i singoli dispositivi (codice "E", se il flusso di dati è verso l'Agenzia delle Entrate e codice "S" se il flusso è verso il Sistema TS). 	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

OGGETTO: CORONAVIRUS - DPCM DEL 14.01.2021

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica da Coronavirus, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un **nuovo decreto**, sostitutivo del precedente Dpcm del 3.12.2020, **con cui entrano in vigore nuove misure restrittive, sempre differenziate in base alle Regioni**. Le nuove misure sono in vigore **dal 16.01.2021 fino al 5.3.2021**.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI	
<p style="text-align: center;">OBBLIGO DI INDOSSARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE</p> <p>Art. 1 comma 1</p>	<p>È obbligatorio, sull'intero territorio nazionale avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e indossarli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private; ◆ e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. <p>Sono esclusi da tali obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; ◆ i bambini di età inferiore ai sei anni; ◆ i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. <p>È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.</p>
<p style="text-align: center;">OBBLIGO DI MANTENERE LA DISTANZA DI 1 METRO</p> <p>Art. 1 comma 2</p>	<p>È obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro⁷.</p>
<p style="text-align: center;">COPRIFUOCO</p> <p>Art. 1 comma 3</p>	<p>Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.</p> <p>È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che</p>

⁷ Fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

COPRIFUOCO

Dalle 22 alle 5 del giorno successivo

In ambito regionale⁸ lo **spostamento verso una sola abitazione privata** abitata è consentito, **una volta al giorno**, in un arco temporale compreso **fra le ore 5,00 e le ore 22,00**, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. **È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.**

Tra le **Faq** pubblicate sul sito del governo è stato specificato, in data 20 gennaio, che le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, **è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma** (e anche da o verso le zone "arancione" o "rossa"), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusivo, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, oppure la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione).

Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l'avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione.

La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la

**DIVIETI DI
SPOSTAMENTI TRA
DIVERSE REGIONI
DAL 16.1 AL 15.2**

Art. 1 comma 4

⁸ Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2.

	falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
CARTELLO CON N. MAX PERSONE AMMESSE NEL LOCALE Art. 1 comma 6	È obbligatorio nei locali pubblici e aperti al pubblico , nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO Art. 1 co. 10 Let. b,c	Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. Mentre restano consentiti: <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del dpcm ◆ l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del dpcm.
CONSENTITI GLI EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE DI INTERESSE NAZIONALE Art. 1 co. 10 lett. e, g	Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ◆ Comitato italiano paralimpico (CIP); riguardanti gli sport individuali e di squadra⁹, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. <p>Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni sopra citate, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.</p> <p>Fatto salvo quanto prima indicato in ordine agli eventi e alle competizioni</p>

⁹ Organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.

	<p>sportive di interesse nazionale, è sospeso lo svolgimento degli sport di contatto¹⁰, così come l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.</p>
<p>ATTIVITÀ DI PALESTRE PISCINE CENTRI TERMALI</p> <p>Art. 1 co. 10 lett. f</p>	<p>Sono sospese le attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ palestre; ◆ piscine; ◆ centri natatori; ◆ centri benessere; ◆ centri termali; <p>fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Sono consentite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli. ◆ le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
<p>SALE GIOCO</p> <p>Art. 1 co. 10 lett. l</p>	<p>Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.</p>
<p>CINEMA E TEATRO</p> <p>Art. 1 co. 10 Lett. m</p>	<p>Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ teatrali; ◆ da concerto; ◆ cinematografiche; ◆ e in altri spazi anche all'aperto.
<p>SALE DA BALLO, FESTE PRIVATE E CERIMONIE CIVILI O RELIGIOSE, SAGRE E FIERE</p>	<p>Sono sospese le attività che abbiano luogo in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sale da ballo; ◆ discoteche; ◆ e locali assimilati,

¹⁰ Come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

<p>Art. 1 co. 10 lett. n</p>	<p>all'aperto o al chiuso.</p> <p>Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.</p> <p>Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.</p> <p>Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.</p>
<p>CONVEGNI E RIUNIONI</p> <p>Art. 1 co. 10 lett. o</p>	<p>Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.</p> <p>Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.</p> <p>Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; e' fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza</p>
<p>ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO E CERIMONIE RELIGIOSE</p> <p>Art. 1 co. 10 lett. p, q</p>	<p>L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.</p> <p>Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7 del Dpcm.</p>
<p>RIAPERTURA MOSTRE E MUSEI</p> <p>Art. 1 co. 10 lett. r</p>	<p>Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura¹¹, è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, ◆ nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), <p>garantiscono modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.</p> <p>Sono altresì aperte al pubblico le mostre, alle medesime condizioni previste dalla presente lettera per musei e istituti e luoghi della cultura.</p>
<p>VIAGGI DI ISTRUZIONE</p> <p>Art. 1 co. 10</p>	<p>Sono sospesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i viaggi d'istruzione, ◆ le iniziative di scambio o gemellaggio,

¹¹ Di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

lett. †	<ul style="list-style-type: none"> ◆ le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; <p>fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.</p>
<p>SOSPENSIONE DEI CONCORSI</p> <p>Art. 1 co. 10 lett. z</p>	<p>È sospeso lo svolgimento delle prove:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ preselettive; ◆ e scritte; <p>delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; ◆ nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. <p>Dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova¹². Resta ferma in ogni caso la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.</p>
<p>ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO</p> <p>Art. 1 co. 10 lett. ff</p>	<p>Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro; ◆ gli ingressi avvengano in modo dilazionato; ◆ venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. <p>Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del Dpcm.</p> <p>Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 del Dpcm.</p>

¹² Previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

	<p>Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ farmacie, ◆ parafarmacie, ◆ presidi sanitari, ◆ e punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
<p>ATTIVITÀ SERVIZI DI RISTORAZIONE</p> <p>Art. 1 co. 10 lett. gg, hh</p>	<p>Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.</p> <p>Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.</p> <p>Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.</p> <p>Resta consentita:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; ◆ la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande), l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00 ◆ le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. <p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>
<p>ATTIVITÀ INERENTI ALLA PERSONA</p> <p>Art. 1 co. 10 lett. ii</p>	<p>Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.</p>

	<p>Detti protocolli o linee guida sono adottati nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del Dpcm.</p>
<p>GARANTITI I SERVIZI BANCARI, FINANZIARI ASSICURATIVI, DEL SETTORE AGRICOLO</p> <p>Art. 1 co. 10 lett. ll</p>	<p>Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ bancari, ◆ finanziari, ◆ assicurativi; ◆ nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
<p>ATTIVITÀ PROFESSIONALI</p> <p>Art. 1 co. 10 lett. nn</p>	<p>Per quanto riguarda le attività professionali si raccomanda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; ◆ siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; ◆ siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; ◆ siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
<p>IMPIANTI SCIISTICI</p> <p>Art. 1 co. 10 lett. oo</p>	<p>Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.</p> <p>Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ◆ Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ◆ e/o dalle rispettive federazioni <p>per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.</p> <p>Dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti</p>
<p>ATTIVITÀ STRUTTURE RICETTIVE</p>	<p>Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi</p>

<p>Art. 1 co. 10 lett. pp</p>	<p>comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del Dpcm, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.</p> <p>I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; ◆ le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; ◆ le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni; ◆ l'accesso dei fornitori esterni; ◆ le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; ◆ lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti; ◆ le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.
<p>MISURE CONTENITIVE ZONA TIPO 1 (ZONA BIANCA)</p> <p>Art. 1 co. 11</p>	<p>Con ordinanza del Ministro della salute¹³, sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso (c.d. zona bianca), ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. All'interno di queste zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ cessano di applicarsi le misure di cui al presente articolo relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate ◆ si applicano le misure anti-contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.
<p>MISURE CONTENITIVE ZONA ARANCIONE</p> <p>Art. 2</p>	<p>Sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici sono individuate le Regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in uno scenario di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato; ◆ ovvero che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto¹⁴. <p>A far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le</p>

¹³ Adottata ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.

¹⁴ Secondo quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020 (allegato 25).

seguenti misure di contenimento:

a	<p>è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto</p>
b	<p>È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.</p> <p>Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.</p> <p>Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.</p>
c	<p>sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.</p> <p>Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la</p>

		<p>ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.</p> <p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>
	d	<p>Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica</p>
	<p>Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, a eccezione di quelle di cui all'art. 3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.</p>	
<p>MISURE CONTENITIVE ZONA ROSSA</p> <p>Art. 3</p>		<p>Sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici sono individuate le Regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a cinquanta casi ogni centomila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato.</p> <p>A far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze, nelle regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:</p>
	a	<p>Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.</p>

		<p>Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.</p> <p>Per i comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia</p>								
	<p>b</p>	<p>Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 10, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.</p> <p>Allegato 23 – Commercio al dettaglio:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="518 1310 606 1489"></td> <td data-bbox="606 1310 1420 1489">Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1489 606 1534"></td> <td data-bbox="606 1489 1420 1534">Commercio al dettaglio di prodotti surgelati</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1534 606 1713"></td> <td data-bbox="606 1534 1420 1713">Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1713 606 1892"></td> <td data-bbox="606 1713 1420 1892">Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (Codici Ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione</td> </tr> </table>		Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)		Commercio al dettaglio di prodotti surgelati		Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici		Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (Codici Ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)									
	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati									
	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici									
	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (Codici Ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione									

		Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
		Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
		Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
		Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
		Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
		Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
		Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
		Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
		Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
		Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
		Commercio al dettaglio di biancheria personale
		Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
		Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
		Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
		Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
		Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
		Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
		Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
		Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

		Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
		Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
		Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
		Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
		Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttili; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detersivi; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
		Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
		Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
	c	<p>Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.</p> <p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>
	d	Tutte le attività previste all'articolo 1 comma 10, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

	e	<p>È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale.</p>										
	f	<p>Ferma la possibilità di svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e del 1° anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l'uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.</p>										
	g	<p>È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.</p> <p>I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza¹⁵.</p>										
	h	<p>Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), diverse da quelle individuate nell'allegato 24.</p> <p>Allegato 24, Servizi alla persona:</p> <table border="1" data-bbox="526 1534 1412 1769"> <tr> <td data-bbox="526 1534 606 1579"></td> <td data-bbox="606 1534 1412 1579">Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="526 1579 606 1624"></td> <td data-bbox="606 1579 1412 1624">Attività delle lavanderie industriali;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="526 1624 606 1668"></td> <td data-bbox="606 1624 1412 1668">Altre lavanderie, tintorie</td> </tr> <tr> <td data-bbox="526 1668 606 1713"></td> <td data-bbox="606 1668 1412 1713">Servizi di pompe funebri e attività connesse;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="526 1713 606 1769"></td> <td data-bbox="606 1713 1412 1769">Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere</td> </tr> </table>		Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;		Attività delle lavanderie industriali;		Altre lavanderie, tintorie		Servizi di pompe funebri e attività connesse;		Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
	Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;											
	Attività delle lavanderie industriali;											
	Altre lavanderie, tintorie											
	Servizi di pompe funebri e attività connesse;											
	Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere											

¹⁵ Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

	i	I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
	l	Sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti ¹⁶ per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE , con conseguente proroga dei termini di validità delle patenti, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza di cui al comma 1
	m	sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica
<p>Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.</p>		
LAVORO AGILE Art. 5 comma 6	È fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente Dpcm.	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

¹⁶ Art. 121 del D.lgs. 285/1992.

OGGETTO: GLI INTERESSI LEGALI DIMINUISCONO ULTERIORMENTE DAL 1° GENNAIO 2021

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11 dicembre 2020, **il tasso di interesse legale è stato abbassato allo 0,01%**, ed è entrato in vigore il **1° gennaio 2021**.

Fino al 31.12.2020 resta valida la misura dello 0,05%.

GLI INTERESSI LEGALI DIMINUISCONO DAL 1° GENNAIO 2021

La misura del tasso d'interesse legale, nel corso degli anni, ha subito diverse modifiche, ma si ricorda che la variazione non scatta automaticamente ogni anno. **Il tasso d'interesse legale**, infatti, è **calcolato** sulla base:

- ◆ del **rendimento** medio annuo lordo dei **titoli di Stato** di durata non superiore a 12 mesi;
- ◆ del **tasso di inflazione** registrato nell'anno;

se tali valori rimangono invariati, anche il tasso d'interesse legale non subisce modifiche.

Condizione necessaria perché il nuovo tasso d'interesse venga applicato è che il **Decreto** del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) venga **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce**.

Si riporta qui di seguito una tabella riassuntiva sulle modifiche al tasso d'interesse legale subite nel corso degli anni:

IL NUOVO TASSO D'INTERESSE LEGALE

NORMA ATTUATIVA	PERIODO DI VALIDITÀ	MISURA TASSO INTERESSE LEGALE
Art. 1284, C.c.	fino al 15.12.1990	5%
Legge n. 353/90	dal 16.12.1990 al 31.12.1996	10%
Legge n. 662/96	dal 01.01.1997 al 31.12.1998	5%
DM 10.12.1998	dal 01.01.1999 al 31.12.2000	2,5%
DM 11.12.2000	dal 01.01.2001 al 31.12.2001	3,5%
DM 11.12.2001	dal 01.01.2002 al 31.12.2003	3%
DM 1.12.2003	dal 01.01.2004 al 31.12.2007	2,5%
DM 12.12.2007	dal 01.01.2008 al 31.12.2009	3%
DM 04.12.2009	Dal 01.01.2010 al 31.12.2010	1%
DM 07.12.2010	Dal 01.01.2011 al 31.12.2011	1,5%
DM 12.12.2011	Dal 01.01.2012 al 31.12.2013	2,5%
DM 12.12.2013	Dal 01.01.2014	1%

	DM 11.12.2014	Dal 01.01.2015	0,5%
	DM 11.12.2015	Dal 01.01.2016	0,2%
	DM 07.12.2016	Dal 01.01.2017	0,1%
	DM 13.12.2017	Dal 01.01.2018	0,3%
	DM 12.12.2018	DAL 01.01.2019	0,8%
	D.M. 14.12.2019	Dal 01.01.2020	0,05%
	D.M 11.12.2020	Dal 01.01.2021	0,01%
RIFLESSI PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO	<p>La riduzione del tasso d'interesse legale ha rilevanza anche fiscale, in particolare per quanto riguarda la procedura del ravvedimento operoso¹⁷, che consente al contribuente che ha commesso omissioni o irregolarità in sede di versamento dei tributi, di regolarizzare spontaneamente la propria posizione.</p> <p>L'istituto consente di versare contestualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il tributo o l'eventuale differenza (se dovuti); ◆ la sanzione ridotta; ◆ gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento, fino al giorno in cui tale adempimento è effettuato. <p>Ciò comporta che i contribuenti che intendano ravvedersi nel 2021 per violazioni intervenute entro il 31.12.2020, dovranno calcolare e poi sommare fra loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,05% per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31.12.2020; ◆ gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,01% per il periodo che va dal 01.01.2020 alla data di regolarizzazione della violazione. <p>Resta fermo che, per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2021 in poi, si applicheranno esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura dello 0,01%.</p>		
	<p>Esempio</p> <p>Il sig. Bianchi non ha versato l'acconto Iva con scadenza 27.12.2020 per l'importo di 30.000 euro, si supponga che effettui il pagamento il 28.02.2021.</p> <p>Oltre all'importo il sig. Bianchi dovrà pagare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sanzione pari a 501 euro ($30.000 \times 1,67\%$) - gli interessi pari a 0,16 ($30.000 \times 0,05\% \times 4/365$); - gli interessi pari a 0,48 ($30.000 \times 0,01\% \times 59/365$) <p>Per un totale di interessi di 0,64 euro</p>		

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

¹⁷ Di cui all'art. 13, D. Lgs. n. 472/1997.

Oggetto: Il contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione

Nella Legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020), all'articolo 1, commi da 381 a 384, è previsto un contributo a fondo perduto per i locatori di immobili.

Nello specifico, il contributo spetta per l'anno 2021 al locatore di immobile (abitazione principale del locatario) ad uso abitativo, che si trova in un comune ad alta tensione abitativa, che riconosce una riduzione del canone di locazione a partire dal 29 ottobre 2020.

Per "comuni ad alta tensione abitativa" si intendono quelli indicati nella Delibera CIPE n. 87 del 13.11.2003 pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18.02.2004.

Il locatore beneficia del contributo a fondo perduto con la possibilità di ridurre il canone di locazione fino al 50%, anche se l'importo massimo riconosciuto non potrà superare i 1200 euro.

Tra le altre cose, durante la conversione in legge del DL. 137/2020 è stato introdotto l'articolo 9-quater, il quale istituisce il Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali con 50 milioni stanziati per l'anno corrente.

Il contributo spetta previa comunicazione, da parte del locatore, all'Agenzia delle Entrate della rinegoziazione del canone di locazione e di ogni altra informazione utile. Come stabilito dall'articolo 19 del DL. 133/2014, *"La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo"*.

Per poter assolvere a tale adempimento, dallo scorso 01.09.2020 è necessario utilizzare il modello RLI *"richiesta di registrazione e adempimenti successivi contratti di locazione e affitto di immobili"*.

Nei prossimi giorni, entro comunque il prossimo 02.03.2021, è atteso uno specifico provvedimento da parte del direttore dell'Agenzia delle Entrate che andrà a regolamentare oltre alle modalità di fruizione anche la percentuale di riduzione del canone di locazione attraverso il riparto proporzionale, tenendo in considerazione la quantità di domande presentate.

È possibile infatti che la riduzione del canone di locazione possa spettare per tutto il 2021 o riguardare nello specifico solo qualche mese.

Vediamo qualche esempio. Nel primo caso, riducendo il canone di 200 euro al mese, il contributo spetterà per 100 euro al mese. Diversamente, individuando per esempio solo 4 mesi e riducendo il canone mensile di 600 euro, il contributo ammonterebbe al massimo a 1.200 euro annui.

L'articolo 10-bis del DL. 137/2020 ha inoltre stabilito che le misure erogate in via eccezionale a sostegno di imprese e lavoratori autonomi per fronteggiare il Covid-19, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap e non rilevano nemmeno ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Tale previsione va comunque adottata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione europea del 19.03.2020 rubricata "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e alle misure stabilite in un secondo momento in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza a livello nazionale, avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri dello scorso 31.01.2020 e successive proroghe.

Oggetto: Il mancato pagamento del bollo sulle fatture

Il D.P.R. 642/1972 all'art. 13, c. 1 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di **2 Euro per ogni fattura** rilasciata dal creditore, o per altri per suo conto per l'adempimento dell'obbligo. Tale imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro.

Per quanto riguarda le modalità per il pagamento dell'imposta, si deve provvedere:

- mediante il pagamento tramite intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate;
- mediante versamento virtuale;
- versamento in conto corrente postale.

La disciplina del **pagamento dell'imposta in modo virtuale** è contenuta nell'art. 15, secondo il quale per determinate categorie di atti il versamento è eseguito annualmente sulla base della liquidazione effettuata dal Fisco, dapprima a titolo provvisorio per l'anno in corso e, successivamente, a titolo definitivo sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente.

Per quanto riguarda le fatture elettroniche l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta con modalità esclusivamente telematica, entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento.

Per chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, innanzitutto al pagamento del tributo e ad una **sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell'imposta** o della maggiore imposta, con modalità diverse dal contrassegno.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di assolvimento del tributo mediante le modalità di cui all'art. 15 D.P.R. 642/1972 e attraverso le modalità di cui all'art. 6 D.M. 17.06.2014, l'omesso o insufficiente versamento viene punito applicando l'art. 13 D.Lgs. 471/1997 con una **sanzione amministrativa modulata** secondo il momento in cui è sanata la tardività.

La sanzione è pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (1%) se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine; pari al 15% se il versamento è eseguito entro novanta giorni dalla scadenza e al 30% se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza. Tale sanzione può essere oggetto di **ravvedimento** secondo le disposizioni di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997.

In riferimento alle fatture trasmesse mediante lo Sdl l'art. 12-novies D.L. 34/2019 dispone che, a decorrere **dal 1.01.2021**, l'Agenzia delle Entrate in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, **comunichi al soggetto passivo l'ammontare della sanzione** di cui al citato art. 13 D.Lgs. 471/1997 come sopra modulata, ridotta a 1/3. La riduzione si applica soltanto se la definizione avviene entro 30 giorni dalla comunicazione. Passa quindi al contribuente il "compito" di versare la somma entro 30 giorni, pena l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Riassumendo, al fine di evitare l'applicazione di sanzioni, l'imposta di bollo sulle fatture può essere assolta mediante contrassegno per le sole fatture cartacee; con le modalità virtuali di cui all'art. 15 D.P.R. 642/1972 sia per le fatture cartacee e sia per quelle emesse con sistemi elettronici; e con le modalità individuate dall'art. 6 D.M. 17.06.2014 per le fatture elettroniche emesse attraverso lo Sdl.

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento 13090 del 15 gennaio 2021	Approvato il modello 770/2021 , relativo all'anno di imposta 2020, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni.
Provvedimento 13095 del 15 gennaio 2021	Approvati i modelli di dichiarazione IVA/2021 concernenti l'anno 2020, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2021 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Provvedimento 13088 del 15 gennaio 2021	Approvata la Certificazione Unica "CU 2021" , relativa all'anno 2020, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica
Provvedimento 13104 del 15 gennaio 2021	Approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo , con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1 , concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2021 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale
Provvedimento 13185 del 15 gennaio 2021	Pubblicate le modalità applicative dell'Imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall'articolo 1, comma 678 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta interpello 42 del 18 gennaio 2021	Regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147- Contribuenti che rientrano a seguito di distacco all'estero.
Risposta interpello 43 del 18 gennaio 2021	Superbonus - riqualificazione energetica globale di un edificio (articolo 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006) - Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio).
Risposta interpello 44 del 18 gennaio 2021	Utilizzo credito d'imposta 'prima casa'
Risposta interpello 45 del 19 gennaio 2021	Regime di non imponibilità Iva di cui all'art. 72, primo comma, lett. f), del d.P.R., n. 633 DEL 1972 - Chiarimenti in ordine alla necessità di ottenere il certificato di esenzione Iva previsto dall'art. 51, commi 1 e 2, del regolamento comunitario n. 282/2011 e del relativo visto.
Risposta interpello 46 del 19 gennaio 2021	Regime fiscale dei contributi erogati per sostenere il settore della cultura , a seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19 - articolo 90 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto cura italia)
Risposta interpello 47 del 19 gennaio 2021	Redditi di lavoro dipendente - obblighi di sostituzione d'imposta - artt. 51 del tuir e 23 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Risposta interpello 49 del 19 gennaio 2021	Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Nota di variazione
Risposta interpello 50 del 20 gennaio 2021	Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Trasferibilità dei crediti da imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, in occasione della scissione d'azienda assicurativa .
Risposta interpello 51 del 20 gennaio 2021	Imposta sulle successioni . Determinazione base imponibile rendita
Risposta interpello 52 del 20 gennaio 2021	Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Stabile organizzazione in Italia - Gasdotto -

Debitore d'imposta.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 4/E del 15 gennaio 2021](#)

Atti costitutivi di servitù su terreno agricolo – Aliquota applicabile ai fini dell'imposta di registro – Art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986 – Orientamento della giurisprudenza di legittimità – Gestione del contenzioso pendente.

[Risoluzione 5/E del 18 gennaio 2021](#)

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP), del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (**TEFA**), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei relativi interessi e sanzioni.

Il Giudice ha sentenziato



Termine di accertamento degli oneri pluriennali

C.T.R. DELLA
LOMBARDIA
SENTENZA
N. 2754/2020

La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha chiarito che il termine di decadenza dal potere di accertamento si calcola dal periodo di imposta in cui gli oneri pluriennali sono stati originariamente sostenuti ed esposti nella prima dichiarazione e non da quello in cui vengono esposti in misura frazionata nelle dichiarazioni successive.

Commenti offensivi sui social media

CASSAZIONE
SENTENZA
N. 9105/2020

La Cassazione stabilisce che la pubblicazione in rete di commenti offensivi può integrare il reato di diffamazione aggravata (art. 595 c. 3 c.p.) anche nell'ambito di messaggi postati a un numero limitato di amici. La giurisprudenza è consolidata nell'individuare il reato quando il messaggio è lesivo dell'altrui reputazione. Per individuare il colpevole non è necessaria la rogatoria internazionale nei confronti del gestore della piattaforma.

Accesso alla cassa integrazione in deroga per Covid-19

TRIBUNALE DI VENEZIA
DECISIONE
DEL 07.01.2021

Il Tribunale di Venezia ha stabilito che anche le fondazioni private rientrano tra i beneficiari della cassa integrazione in deroga, prevista per fronteggiare l'emergenza Covid-19, poiché deve essere concessa a tutti i dipendenti di imprese che non accedono ad altri strumenti di integrazione salariale.

Patto di famiglia e tassazione dei trasferimenti

CORTE DI CASSAZIONE
SENTENZA
N. 29506/2020

La Corte di Cassazione ha affermato che a livello tributario nel patto di famiglia devono essere considerate attribuzioni entrambe effettuate dal disponente sia quella a favore del legittimario assegnatario sia quella effettuata da questi a favore dei propri fratelli o sorelle a compensazione dell'attribuzione dell'azienda o della quota di partecipazione posta in essere dal disponente a vantaggio del legittimario assegnatario.

Rilevanza dei costi fissi per dichiarazione infedele	CASSAZIONE SENTENZA N. 641 DEL 11.01.2021	La Cassazione ha affermato che costi fissi sono rilevanti ai fini del calcolo della soglia di punibilità della dichiarazione infedele, in quanto sono da considerare anche voci generiche purché inerenti all'oggetto sociale. Il criterio di deducibilità dei costi non è rappresentato dalla natura generale o meno dei costi supportati dal contribuente, ma dall'applicabilità sul punto dei criteri indicati dal Tuir. Tra questi in primo luogo quello dell'inerenza restando vincolante sotto il profilo dell'interpretazione delle regole del computo di costi e ricavi, la sussistenza delle condizioni di deducibilità di cui all'art. 109 Tuir.
Reato appropriazione indebita per società che amministra il condominio	CASSAZIONE SENTENZA N. 37190/2020	La Cassazione ha stabilito che il reato di appropriazione indebita scatta anche quando ad amministrare il condominio sia una società come previsto dall'art. 71-bis delle disposizioni attuative del Codice Civile.
Rottamazione esclusa per impugnazioni di cartelle	CASSAZIONE ORDINANZA N. 321 DEL 13.01.2021	La Cassazione ha rifiutato l'applicabilità della rottamazione ter ai giudizi concernenti le impugnazioni di cartelle di pagamento, estromettendo la definizione agevolata dalle cause concernenti la riscossione i supremi giudici hanno inoltre ritenuto dovuto il versamento dell'Irap da parte dello studio legale che svolge attività di recupero dei compensi professionali.
Misure cautelari per presunzioni tributarie	CASSAZIONE SENTENZA N. 1083 DEL 13.01.2021	La Cassazione ammette la legittimità del sequestro preventivo nel caso di reati tributari purché sia oggettiva la sussistenza indiziaria del reato a prescindere da qualsiasi profilo che riguardi la colpevolezza dell'autore; solo in questo caso è possibile applicare le presunzioni fiscali in campo penale.
Evasione fiscale se si impongono vendite in nero	CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 1290/2021	La Corte di Cassazione ha affermato che l'imprenditore che impone di effettuare vendite in nero ai propri dipendenti è punibile per evasione fiscale.

Accertamento fiscale

CASSAZIONE
SENTENZA
N. 592
DEL 15.01.2021

La Cassazione ha stabilito che l'accertamento fiscale può essere emesso sulla base delle dichiarazioni rese dal contribuente alla Guardia di Finanza circa presunti ricavi in nero, soprattutto se i dati sono incrociati con la contabilità parallela.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 22.01.2021 AL 05.02.2021

Lunedì 25 Gennaio 2021	Gli Operatori intracomunitari con obbligo mensile e operatori intracomunitari con obbligo trimestrale , devono provvedere alla presentazione degli Elenchi riepilogativi INTRASTAT.
Mercoledì 27 Gennaio 2021	I soggetti che non hanno beneficiato della proroga al 16 marzo 2021 del versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2019, prevista dal Decreto Ristori quater, e non hanno effettuato (o effettuato in misura insufficiente) il versamento entro il 28 dicembre scorso , possono regolarizzare versando l'imposta maggiorata di interessi legali e della sanzione ridotta utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 1 Febbraio 2021	Gli autotrasportatori devono presentare la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95 entro il 1° febbraio 2021, relativamente ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2020 (quarto trimestre 2020), tramite il software reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo www.adm.gov.it per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al quarto trimestre 2020.
Lunedì 1 Febbraio 2021	Prende il via la " lotteria degli scontrini ", pertanto le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, potranno partecipare all'estrazione a sorte di premi.
Lunedì 1 Febbraio 2021	Gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali, e i produttori agricoli di cui

all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono presentare la Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (**Modello INTRA 12**).

Lunedì 1 Febbraio 2021

Gli **Enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972. Devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari** registrati nel mese precedente (Dicembre 2020).

Lunedì 1 Febbraio 2021

Le strutture sanitarie, i medici e altri soggetti obbligati, devono provvedere all'invio telematico al **Sistema Tessera Sanitaria** dei dati delle spese sanitarie 2020 ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2021 PF precompilato. Si ricorda che con il [Decreto del 19 ottobre 2020](#), pubblicato in GU del 29.10.2020 n. 270, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito le **modalità di invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS, adeguando il tracciato** del Sistema tessera sanitaria per consentire la trasmissione dei dati che, dovrà essere effettuata:

- ◆ per le **spese** sostenute nel **2020, entro il 31 gennaio 2021 (1° febbraio in quanto il 31.01.2021 cade di domenica)**.
- ◆ per le **spese sostenute** a partire dal 1° gennaio **2021, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale**, con l'aggiunta dei seguenti ulteriori dati:
 - **tipo di documento fiscale**, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento,
 - **aliquota ovvero natura IVA** della singola operazione,

- o indicazione dell'esercizio dell'opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l'opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l'indicazione del codice fiscale dell'assistito.

Lunedì 1 Febbraio 2021

I soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale, devono presentare la **"dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale"** contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.

Lunedì 1 Febbraio 2021

Versamento del contributo annuale di iscrizione per l'anno 2021 da parte dei **Revisori legali**, il cui importo - determinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2020 (GU Serie Generale n. 318 del 23-12-2020) - è pari ad euro 35,00.

A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.